



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8080 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Palermo, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Ricciuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al largo Gerolamo Belloni n. 4;

contro

l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gestore della Piattaforma Informatica Denominata Iolavoronelpubblico, non costituiti in giudizio

nei confronti

di Francesca Maggiò, Gianluca Margarita, Ciro Napolitano, Giovanni Rainoldi, Andrea Tumbiolo, Roberta Vaccaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Luigi Minenza, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Vadala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Wanda Giornetti, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Nicola Bevilacqua, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Alessandro Manzoni n. 21;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Graduatoria del “Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA”, nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento;
- nei limiti dell'interesse del ricorrente, del bando della procedura;
- del provvedimento con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;
- del quesito somministrato ai candidati alla seconda prova scritta;
- dell'esito della seconda prova scritta del ricorrente relativa al suddetto concorso;
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le tracce da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, con particolare riferimento alla traccia della seconda prova scritta;
- del provvedimento con il quale è stata nominata la Commissione, che ha predisposto i quesiti della prova scritta qui impugnata ed i criteri di assegnazione dei punteggi in base ai quali sono valutate le prove, nonché ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/8/2023:

- della Graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 del “Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA”, nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento;
- dei verbali della Commissione, ed in particolare tra gli altri:
- dei verbali di riunione della Commissione per la correzione delle prove scritte;
- del verbale n. 3 del 27/10/2022 della Commissione esaminatrice;
- del verbale n. 4 del 21/11/2022 della Commissione esaminatrice; - della griglia di valutazione delle prove scritte allegata al verbale n. 9 del 04/03/2023;
- verbali allo stato non noti, in quanto non trasmessi nonostante l’istanza di accesso presentata e solo parzialmente evasa (verbale n. 6 e verbali successivi al n. 9, etc.);
- dell’atto di nomina della Commissione del 25/08/2022 prot. n. 36211 e dell’atto di modifica della Commissione del 16/09/2022 prot. n. 39602;
- del decreto di integrazione della Commissione esaminatrice con “un esperto della lingua inglese, un esperto di apparecchiature e applicazioni informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario” (non trasmesso sebbene fosse stato espressamente richiesto con l’istanza di accesso presentata e solo parzialmente evasa);
- di eventuali atti non conosciuti e di tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANSFISA, di Francesca Maggiò, Luigi Minenza, Gianluca Margarita, Ciro Napolitano, Giovanni Rainoldi, Andrea Tumbiolo e di Roberta Vaccaro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm. disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami”, tramite le apposite pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ANSFISA, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’ANSFISA, contenente:

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- l’indicazione dei controinteressati;
- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- il testo integrale del ricorso;

b) In ordine alle prescritte modalità, l’ANSFISA ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustiziamministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l’ANSFISA:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull’home page dei siti venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l’attività di pubblicazione sui siti;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 24.1.2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 24.1.2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
 Marco Savi

IL PRESIDENTE
 Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO